



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**Sezione Civile**

**in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Michele Delli Paoli**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1

promossa da:

**PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ALESSANDRIA ,**

-PARTE ATTRICE-

contro:

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: **appello Giudice di pace;**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

-Per l'appellante PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ALESSANDRIA:  
*“In riforma della sentenza impugnata, in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Nel merito rigettare in toto l'originaria opposizione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”*

-Per l'appellato *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui in narrativa o per altri motivi meglio ritenuti, respingere, perché infondato, l'appello proposto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria avverso la sentenza n. 636/2019 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria in data 21/11/2019, depositata il 15/01/2020 (R.g.n. 1547/2019), confermandola in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio”.*

**PREMESSO CHE**

1 Con ricorso del 9.10.2019 depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria, il sig. **proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione** nr. PTR 2045000273 del 04.10.2019 elevato dagli Agenti della Polizia Stradale di Alessandria, con il quale gli veniva



contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., con previsione di una sanzione pecuniaria dell'importo di Euro 1.694,50 (o di Euro 847,00 in caso di pagamento effettuato entro 5 giorni), nonché delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della decurtazione di dieci punti. Ciò per aver viaggiato, alla guida dell'autovettura Audi targata \_\_\_\_\_, ad una velocità di 171 km/h all'altezza della progressiva chilometrica 3+100 della SP 30, direttrice Acqui Terme/Alessandria, superando il limite consentito, pari a 90 km/h.

Si costituiva in Giudizio l'Amministrazione chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso.

All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Alessandria, con sentenza n. 636/2019 emessa in data 21.11.2019, accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato.

Con ricorso in appello del 25.2.2020, la PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ALESSANDRIA ha impugnato la predetta sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, chiedendo in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e nel merito il rigetto dell'originaria opposizione.

Con memoria difensiva dell'11.11.2019 si è costituito in giudizio il sig. \_\_\_\_\_ chiedendo la reiezione dell'appello avversario, in quanto infondato, e la conferma della sentenza impugnata.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2. In data 26.11.2020 si teneva in forma scritta udienza di discussione *ex art.* 420 c.p.c; alla successiva udienza del 15.2.2022 veniva fissata udienza di discussione della causa; in data 19.04.2022 il Giudice tratteneva la causa in decisione e si ritirava in camera di consiglio.

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

3. In via preliminare occorre pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla PREFETTURA DI ALESSANDRIA innanzi al Giudice di Pace e ribadita in questo grado di giudizio.

In particolare, l'appellante deduce che \_\_\_\_\_ nell'immediatezza dell'accertamento della violazione, avrebbe provveduto a definire il verbale nr. PTR2045000273 ai sensi dell'art. 207 C.d.S., con il pagamento diretto su strada della sanzione in misura ridotta, riconoscendo in tal modo l'illecito del superamento della velocità di cui all'art. 142, comma 9, C.d.S. a lui contestato.

Siffatta circostanza avrebbe dovuto, secondo la prospettazione dell'appellante, determinare l'improcedibilità il ricorso proposto dalla controparte. Non emerge, tuttavia, dai documenti prodotti nel corso del procedimento, alcun elemento probatorio utile a dimostrare che \_\_\_\_\_ abbia effettivamente provveduto **personalmente** al pagamento della sanzione pecuniaria.

Per tale motivo l'eccezione preliminare risulta infondata e non può essere accolta.



Quanto al merito, l'appello non può essere accolto per ragioni che attengono al mancato assolvimento dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., da parte dell'appellante.

La PREFETTURA ritiene che il Giudice di prime cure, nel disporre l'annullamento del verbale nr. PTR2045000273, abbia commesso un errore di diritto in quanto si sarebbe basato, ai fini della decisione, unicamente sulla circostanza della mancata indicazione, sul verbale di contestazione, dell'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità utilizzata (Telelaser Eltraff Ultralyte matricola UL008551). In particolare, motiva la propria impugnazione sulla scorta del fatto che, da un lato, non vi sarebbe alcun onere di indicare a verbale gli estremi dell'omologazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento elettronico della velocità e, dall'altro, nel caso di specie sarebbe stata fornita la prova sia della taratura periodica, sia dell'omologazione dello strumento *de quo*.

Ai fini della valutazione della fondatezza o meno di tale motivo di appello, si osserva come l'art. 142, comma 6, C.d.S. (che dispone: "*per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate*"), non lascia dubbi circa l'imprescindibilità, ai fini della legittimità del verbale di accertamento, dell'avvenuta omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità.

Ciò trova conferma anche nella sentenza n. 113 del 2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In tale sede la Consulta ha infatti evidenziato "*il carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo*", carattere che "*consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici*".

Ne consegue che gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possono acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, solo allorquando siano state effettuate le relative procedure di omologazione e di controllo periodico previste dalla legge.

A tal proposito, occorre richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito.

Con particolare riferimento al tema delle sanzioni irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", la Corte di legittimità ha espresso più volte il principio secondo cui "*l'allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità costituisce indefettibile onere a carico della P.A.*" (Cass. Civ. sez. II, n. 13630/2021) e secondo cui, "*in presenza di*



contestazione da parte del soggetto sanzionato ... **spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale**

**omologazione e della periodica taratura dello strumento**" (Cass. Civ. Sez. II, n. 14597/2021).

Ebbene, nel caso di specie, non è riportata, nel verbale impugnato, l'indicazione della corrispondenza dell'apparecchiatura utilizzata al tipo omologato e, sebbene tale mancata indicazione non comporti l'invalidità dell'accertamento stesso, "tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione" (Cass. Civ. Sez. II, n. 14040/2007). La PREFETTURA DI ALESSANDRIA, dunque, avrebbe dovuto fornire la prova dell'affidabilità dell'autovelox Telelaser Eltraff Ultralyte matricola UL008551, tramite deposito delle attestazioni idonee a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopraindicati, avendone la controparte evidenziato, in sede di opposizione innanzi al Giudice di Pace, la mancata indicazione all'interno dell'opposto verbale di accertamento.

Essa ha, però, assolto solo parzialmente a tale onere, non producendo alcuna documentazione comprovante l'adempimento dell'iniziale procedura di omologazione dell'autovelox e limitandosi al deposito di un certificato emesso in data 25.1.2019 e avente scadenza in data 25.1.2020, il quale sebbene dimostri che l'apparecchio, alla data dell'accertamento, era già stato effettivamente sottoposto all'obbligatoria procedura di taratura periodica, non può essere ritenuto sufficiente a dimostrare che lo stesso fosse anche omologato.

L'appellante, che avrebbe dovuto fornire prova della correttezza del suo comportamento e della fondatezza della sua pretesa impositiva, è, dunque, venuta meno all'onere che su di lei incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c., il che deve necessariamente portare al rigetto dell'appello proposto e alla conferma della sentenza di primo grado impugnata.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, causa di valore indeterminabile a bassa complessità, attestandosi sui valori minimi, diminuiti del 50% - attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate - esclusa la fase istruttoria (in quanto non svolta) per € 1.384,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

**P.Q.M.**

Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello n. 673/2020 RG:

-RIGETTA l'appello proposto dalla PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ALESSANDRIA avverso la sentenza n. 636/2019 del Giudice di Pace di Alessandria del 21/11/2019 che, per l'effetto, CONFERMA;



- CONDANNA la PREFETTURA DI ALESSANDRIA a rimborsare al sig. le  
spese processuali del presente giudizio in grado di appello, per € 1.384,00 oltre spese generali, iva e cpa  
come per legge.

Così deciso

in Alessandria,

il 19.4.2022

Il Giudice

Michele DELLI PAOLI

*Sentenza letta ad aula vuota alle ore 11.27 ed allegata al verbale di udienza.*

